



## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

### DEFINIZIONI

- Per MERCE (o "Merci") si intende la merce indicata nell'Ordine di Acquisto per come descritta nella relativa Documentazione Tecnica (laddove applicabile).
- Per OFFERTA (o "Offerte") si intende una offerta di vendita di Merci o di prestazione di Servizi da parte del Fornitore nei confronti dell'Acquirente.
- Per ORDINE DI ACQUISTO (o più semplicemente "Ordine") si intende l'ordine, redatto su apposito modulo standard dell'Acquirente, sottoposto da quest'ultimo al Fornitore per l'acquisto di Merci o la prestazione di Servizi.
- Per ACQUIRENTE si intende la società che effettua un Ordine e che intende acquistare Merce ovvero ottenere Servizi dal Fornitore.
- Per SERVIZI si intende i servizi indicati nell'Ordine di Acquisto per come descritti nella relativa Documentazione Tecnica (laddove applicabile).
- Per FORNITORE si intende la società che fornisce la Merce e/o i Servizi.
- Per PARTI si intendono l'Acquirente ed il Fornitore collettivamente.
- Per DOCUMENTAZIONE TECNICA, si intende ogni specifica tecnica, allegata all'Ordine di Acquisto, a cui la Merce o i Servizi devono attenersi.
- Per CONTRATTO si intendono le presenti condizioni generali di acquisto, l'Ordine di Acquisto debitamente datato e sottoscritto per accettazione dal Fornitore (ed ogni sua modifica/integrazione in osservanza dell'articolo 1.5. che segue) nonché la eventuale Documentazione tecnica. Fermo restando quanto sopra detto, nel caso in cui il Fornitore ometta di trasmettere all'Acquirente copia dell'Ordine di Acquisto debitamente datata e firmata per accettazione dal Fornitore stesso, procedendo direttamente alla prestazione del Servizio e/o alla fornitura della Merce, allora il Contratto sarà costituito dall'Ordine di Acquisto per come inoltrato dall'Acquirente al Fornitore stesso, nonché dalle presenti condizioni generali di acquisto e dall'eventuale Documentazione tecnica.

### Art. 1 – APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI. FORMAZIONE DEL CONTRATTO

- 1.1. Le presenti condizioni generali di acquisto si applicano integralmente a tutti gli Ordini di Acquisto inoltrati dall'Acquirente, fatta salva espressa deroga scritta.
- 1.2. Salvo diverso espresso accordo per iscritto, non saranno in nessun caso applicabili le condizioni generali del Fornitore.
- 1.3. Il Contratto si perfezionerà al momento del ricevimento da parte dell'Acquirente di copia dell'Ordine di Acquisto debitamente datata e firmata per accettazione dal Fornitore, unitamente alle presenti condizioni generali di acquisto.  
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1327 del codice civile, le Parti espressamente concordano che nel caso in cui il Fornitore ometta di trasmettere all'Acquirente copia dell'Ordine di Acquisto debitamente datato e firmato per accettazione dal Fornitore stesso, procedendo direttamente alla prestazione del Servizio e/o alla fornitura della Merce:
  - (i) l'Ordine di Acquisto e le presenti condizioni generali di acquisto si intenderanno tacitamente accettati dal Fornitore per come inoltrati dall'Acquirente;
  - (ii) il Contratto si perfezionerà quindi al momento in cui avrà inizio l'esecuzione della prestazione da parte del Fornitore;
  - (iii) il Fornitore, su richiamo dell'Acquirente, dovrà comunque provvedere prontamente a trasmettere l'Ordine di Acquisto debitamente datato e firmato per accettazione.
- 1.4. Resta inteso che qualsiasi modifica e/o integrazione alle presenti "Condizioni generali di acquisto", sarà valida solo ove espressamente accettata per iscritto dall'Acquirente (anche per fax o e-mail).
- 1.5. Resta, inoltre, inteso che in ogni caso, qualsiasi eventuale proposta di variazione dell'Ordine da parte del Fornitore (quale a titolo meramente esemplificativo, variazioni del prezzo, della data di consegna ecc.) dovrà essere prontamente sottoposta all'Acquirente prima del perfezionamento del Contratto ai sensi dell'art. 1.3. che precede e da questi espressamente accettata per iscritto, tramite modifica dell'Ordine stesso o emissione di un nuovo Ordine in sostituzione del primo.
- 1.6. Fino all'avvenuto perfezionamento del Contratto ai sensi dell'articolo 1.3. che precede, l'Acquirente avrà facoltà di revocare il proprio Ordine di Acquisto in qualsiasi momento. Successivamente al perfezionamento del Contratto (sempre ai sensi del summenzionato articolo 1.3), l'Acquirente avrà facoltà di recedere dal Contratto entro e

non oltre il termine di 7 giorni anteriori alla Data di Consegna delle Merci e/o dei Servizi indicata nell'Ordine.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1461 del codice civile, resta salva la facoltà dell'Acquirente di sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto nel caso in cui le condizioni patrimoniali del Fornitore siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento delle prestazioni a carico del Fornitore stesso, salvo che questi non presti idonea garanzia.

### Art. 2 – OFFERTE

2.1. Le Parti espressamente concordano che la richiesta ed il ricevimento di una Offerta da parte dell'Acquirente non comporterà la assunzione di alcun obbligo da parte di quest'ultimo.

2.2. Le Offerte, se non diversamente stabilito, sono irrevocabili per un periodo di 90 giorni dalla data del ricevimento delle stesse da parte dell'Acquirente.

### Art. 3 – FORMA DEGLI ORDINI

3.1. Costituiranno validi Ordini di Acquisto esclusivamente gli ordini redatti su apposito modulo standard dell'Acquirente. Qualsiasi modifica ad un Ordine di Acquisto già emesso, dovrà essere effettuata mediante modifica dell'Ordine stesso oppure emissione di un nuovo Ordine di Acquisto in sostituzione del primo.

3.2. Eventuali disegni, specifiche tecniche e qualsiasi altra prescrizione o allegato relativi alle Merci o ai Servizi, dovranno essere riflessi nella Documentazione tecnica allegata all'Ordine e dovranno essere formulati per iscritto, datati e firmati dall'Acquirente stesso.

### Art. 4 – SUBAPPALTO

4.1. I Servizi dovranno essere eseguiti direttamente ed esclusivamente dal Fornitore. E' fatto divieto al Fornitore di subappaltare l'esecuzione dei Servizi, se non previo espresso consenso per iscritto da parte dell'Acquirente stesso ed a condizione che il Fornitore si obblighi ad includere nel relativo contratto di subappalto le medesime disposizioni del Contratto. Resta inteso che, nel caso in cui l'Acquirente dia il proprio consenso al subappalto, il Fornitore rimarrà sempre direttamente responsabile nei confronti dell'Acquirente per l'esecuzione dei Servizi subappaltati.

4.2. I Servizi devono essere eseguiti in conformità a tutte le prescrizioni dell'Ordine. Nell'esecuzione dei Servizi, il Fornitore dovrà scrupolosamente attenersi ed osservare ogni normativa applicabile, prassi di sicurezza e relative misure.

4.3. Nel caso di esecuzione dei Servizi presso una delle sedi dell'Acquirente, le Parti adempiranno a tutti i rispettivi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. In tal caso, il Contratto sarà integrato da ogni documentazione supplementare prevista dalla legge in materia. Resta inteso che in tal caso il Fornitore si obbliga sin d'ora a rispettare in tutto eventuali regolamenti aziendali dell'Acquirente.

### Art. 5 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

5.1. Il Fornitore garantisce che le Merci fornite ed ogni loro parte non violano alcun brevetto, licenza, modello o disegno industriale, copyright o qualunque altro diritto di proprietà intellettuale ed industriale di terzi. Il Fornitore garantisce di avere il pieno diritto di produrre e disporre delle Merci e che, conseguentemente, l'Acquirente avrà il pieno diritto di usare e rivendere le stesse.

5.2. Il Fornitore accetta di tenere indenne l'Acquirente da ogni richiesta o azione per violazione di diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi, di pagare tutti i costi sostenuti dall'Acquirente per la difesa in caso di tale richiesta o azione, e di risarcire l'Acquirente per ogni danno, perdita o pregiudizio sofferto come conseguenza diretta o indiretta di tale richiesta o azione.

### Art. 6 – CONTROLLI PRESSO IL FORNITORE

6.1. L'Acquirente avrà facoltà di far visitare dai propri incaricati, senza alcun preavviso, le officine ed i locali del Fornitore e dei suoi eventuali subfornitori e/o subappaltatori al fine di verificare il regolare adempimento del Contratto, senza alcuna responsabilità o addebito per l'Acquirente.

### Art. 7 – PREZZI

7.1. I prezzi stabiliti per la fornitura si intendono fissi ed invariabili, se non altrimenti pattuito e specificato nell'Ordine.

7.2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa, salvo che sia diversamente specificato.



**Art. 8 – FORNITURA DI MATERIALE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE (VEICOLI IN CONTO LAVORAZIONE)**

8.1. Qualsiasi bene, ivi inclusi i veicoli, che sia fornito dall'Acquirente al Fornitore per l'esecuzione dell'Ordine rimane di proprietà dell'Acquirente; è fatto obbligo al Fornitore che riceva i beni in questione di immagazzinarli a proprie spese, contrassegnarli, contabilizzarli, conservarli in modo idoneo assumendosi ogni responsabilità connessa alla loro detenzione ed impiegarli esclusivamente al fine di adempiere all'Ordine.

**Art. 9 – CONSEGNA**

9.1. Il Fornitore deve rispettare il termine di consegna fissato nell'Ordine.

9.2. Per quanto attiene alla fornitura di Merci, la consegna si considera effettuata:

- a) per le consegne ex-works (franco fabbrica) nel momento in cui venga data comunicazione scritta all'Acquirente che la fornitura è pronta per la consegna;
- b) per le consegne ddp (luogo di destinazione convenuto), nel momento in cui la fornitura giunge nel luogo di destinazione convenuto.

9.3. Per quanto attiene alla prestazione di Servizi, la consegna si considera effettuata nel momento in cui i Servizi sono stati completati e l'Acquirente è posto nelle condizioni di poter fruire degli stessi.

9.4. Resta inteso che anche nel caso in cui la spedizione sia fatta a spese dell'Acquirente, in espresa deroga a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1510 del codice civile il Fornitore non è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo la Merce al vettore o allo spedizioniere.

9.5. Impregiudicato ogni diritto dell'Acquirente, qualora il Fornitore fosse nell'impossibilità totale o parziale di effettuare la consegna delle Merci o dei Servizi nel termine concordato, dovrà darne immediata comunicazione all'Acquirente precisando le ragioni e la durata prevista del ritardo.

9.6. Consegne anticipate non saranno ammesse se non previamente accettate per iscritto dall'Acquirente. In ogni caso, il Fornitore non avrà diritto ad alcun beneficio in relazione a consegne anticipate.

9.7. Le Parti espressamente concordano che gli "attestati di prova", nonché qualsiasi istruzione per un corretto uso ed una corretta manutenzione delle Merci, dovranno essere consegnati all'Acquirente contestualmente alla consegna delle Merci.

9.10. Se non espressamente concordato fra le Parti, non si accettano consegne di materiale negli ultimi 3 giorni lavorativi del mese, se non espressamente concordate col nostro ufficio acquisti o produzione. Tutte le consegne che perverranno negli ultimi giorni del mese, se non concordate, verranno automaticamente respinte e rispedito al mittente. Nel caso in cui i DDT di consegna dovessero riportare la data del mese precedente, le scadenze dei pagamenti, relative a tali documenti, verranno posticipate d'ufficio.

**Art. 10 – ECCELENZE**

10.1. L'Acquirente si impegna a pagare esclusivamente per le quantità ordinate. La sussistenza di eventuali eccedenze sarà comunicata per iscritto dall'Acquirente al Fornitore. In tal caso, le Merci in eccesso verranno conservate dall'Acquirente a rischio e spese esclusivamente del Fornitore. Decorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'eccedenza, senza che il Fornitore abbia ritirato le Merci in eccesso o abbia inviato istruzioni per la spedizione a sue spese, l'Acquirente avrà facoltà di disporre la spedizione al Fornitore stesso, presso il magazzino di provenienza, a rischio e spese del Fornitore.

10.2. Il Fornitore riconosce all'Acquirente il diritto di acquistare, a sua esclusiva discrezione, una parte o la totalità delle Merci in eccesso, nei termini ed alle condizioni del relativo Ordine di Acquisto e delle presenti Condizioni Generali d'Acquisto.

**Art. 11 – RITARDATA CONSEGNA**

11.1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, le Parti espressamente concordano che nel caso di ritardo superiore a giorni 15 (quindici) dal termine di consegna pattuito, l'Acquirente avrà facoltà di risolvere il Contratto in tutto o in parte inviando al Fornitore apposita comunicazione scritta, fatto salvo, in ogni caso, il proprio diritto alla restituzione delle relative somme eventualmente corrisposte sino a quel momento nonché al risarcimento del danno.

11.2. Resta inteso che il Fornitore avrà l'obbligo di segnalare e richiedere entro il termine massimo di sette giorni dal ricevimento dell'Ordine di Acquisto, eventuali informazioni/documentazione integrativa all'Ordine stesso, rimanendo responsabile di qualsiasi omissione o ritardo in tal senso.

11.3. Fermo restando quanto sopra stabilito all'articolo 11.1, laddove l'Ordine di Acquisto preveda una clausola penale per ritardata consegna, l'Acquirente avrà diritto ad esigere la penale a semplice richiesta, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore.

11.4. Sempre fatto salvo quanto sopra stabilito all'articolo 11.1 ed impregiudicato ogni diritto dell'Acquirente (ivi incluso il risarcimento del danno), resta inteso che nel caso di Ordine per Merci, ove il Fornitore

effettui la consegna in luoghi ed a soggetti diversi da quelli pattuiti, l'Acquirente potrà rifiutarsi di accettare la Merce e/o i Servizi.

Resta inoltre inteso che, sempre impregiudicato ogni diritto dell'Acquirente, il Fornitore avrà sempre l'obbligo giuridico di contenere i danni eventualmente arrecati all'Acquirente dando a quest'ultimo immediata comunicazione di eventuali ritardi nella consegna. Ciò comunque non esonererà il Fornitore dalle relative responsabilità.

**Art. 12 – CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA**

12.1. Salvo che non sia altrimenti convenuto, qualsiasi materiale (ivi inclusi disegni, modelli e simili) e/o informazione, messi a disposizione del Fornitore o comunque in qualsiasi modo trasmessi a quest'ultimo anche da soggetti terzi:

- rimarranno di proprietà dell'Acquirente. Per quanto occorrer possa si specifica quindi che tutti i diritti su tali materiali/informazioni sono riservati all'Acquirente (ivi inclusi i diritti di privativa industriale e intellettuale);
- non potranno in nessun caso essere duplicati;
- in generale, non potranno essere utilizzati per finalità diverse dalla evasione dell'Ordine;
- potranno essere resi disponibili (esclusivamente presso la sede del Fornitore stesso) solo ai dipendenti e/o collaboratori del Fornitore impegnati nell'adempimento del Contratto ed esclusivamente ai fini dell'adempimento del Contratto stesso. Al riguardo, il Fornitore assicura e garantisce che i soggetti ai quali sarà consentito di avere accesso a tali informazioni e/o materiali tratteranno gli stessi con la massima segretezza e riservatezza;
- dovranno essere restituiti, unitamente a qualsiasi eventuale duplicato o registrazione di qualsiasi genere (che sono comunque vietati) subito dopo l'esecuzione dell'Ordine o la conclusione del rapporto;
- indipendentemente dalla esecuzione dell'Ordine, dovranno essere restituiti sempre unitamente a qualsiasi eventuale duplicato o registrazione di qualsiasi genere (che sono comunque vietati) immediatamente a semplice richiesta del Fornitore.

Resta inoltre inteso che per tutto il periodo in cui il Fornitore avrà la disponibilità di tali materiali e/o informazioni (ivi compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o software e qualsiasi altra informazione, conoscenza e know-how nonché i risultati dei lavori eseguiti in adempimento al Contratto) dovrà aver cura di conservarli in maniera appropriata e così da poterne assicurare la massima riservatezza.

12.2. Le Parti espressamente concordano che gli obblighi di cui al presente articolo, laddove applicabile, saranno validi ed efficaci anche successivamente alla cessazione del Contratto.

**Art. 13 – TRASFERIMENTO DELLE PROPRIETÀ e DEI RISCHI**

13.1. Fatto salvo quanto di seguito indicato all'articolo 14, la proprietà della Merce fornita si intende trasferita all'Acquirente al momento della consegna (per come risultante dalla bolla di consegna) oppure al momento del pagamento del prezzo a seconda di quale dei due eventi si verifichi per primo.

13.2. Il rischio passa all'Acquirente al momento della consegna, nel luogo di consegna e secondo le modalità concordate.

**Art. 14 – RECLAMI**

14.1. Il Fornitore garantisce l'applicazione ed il rispetto (anche da parte dei propri subappaltatori) dei principi di Qualità secondo le norme ISO 9001.

14.2. Salvo prova contraria, faranno fede ai fini di eventuali reclami, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate dall'Acquirente in fase di accettazione dei beni.

14.3. Eventuali reclami per vizi relativi alla Merce saranno inoltrati dall'Acquirente al Fornitore entro il termine massimo di otto giorni lavorativi dalla scoperta del vizio stesso (in accordo all'art. 1495 del codice civile). Si applicherà il medesimo termine per reclami relativi alla quantità di Merce fornita. Nel caso di Servizi, la denuncia dei vizi andrà effettuata entro il termine di 60 giorni (liberi) dalla scoperta degli stessi.

**Art. 15 – GARANZIA**

15.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che tutte le Merci fornite (per quanto occorrer possa, si specifica che sono da intendersi ivi incluse anche le Merci a sua volta acquistate dal Fornitore da altro fornitore) sono esenti da vizi, palesi od occulti, e sono conformi alle prescrizioni ed alle specifiche previste nell'Ordine, nella Documentazione Tecnica e negli eventuali allegati, nonché alle vigenti leggi.

15.2. La garanzia avrà validità per un periodo minimo di 12 mesi dalla data di consegna effettiva (determinata ai sensi dell'articolo 9 che precede) salvo quanto diversamente concordato per iscritto tra Acquirente e Fornitore.

15.3. Le Parti espressamente concordano che l'approvazione dei disegni di esecuzione da parte dell'Acquirente non solleva il Fornitore dalla responsabilità per la sua fornitura.

15.4. Impregiudicato ogni ulteriore diritto dell'Acquirente (ivi incluso il diritto al risarcimento del danno), l'Acquirente avrà facoltà, a sua

discrezione, di richiedere al Fornitore l'immediata riparazione o sostituzione della merce risultata difettosa con relativi oneri a totale carico del Fornitore stesso; oppure di restituire la Merce difettosa a spese e rischi del Fornitore, ottenendo la restituzione di quanto versato.

15.5. Impregiudicato ogni ulteriore diritto dell'Acquirente (ivi incluso il diritto al risarcimento del danno) qualora il Fornitore fosse in ritardo nell'eliminazione dei vizi e/o difetti oppure laddove sussistano motivi di urgenza, l'Acquirente è autorizzato ad eliminare o far eliminare i vizi e/o difetti e a provvedere alla sostituzione delle Merci o delle parti non conformi all'Ordine, oppure, nel caso di Servizi, a tutti gli interventi del caso, a spese e a rischio del Fornitore.

15.6. Per tutta la durata del periodo di garanzia il Fornitore dovrà tenere indenne l'Acquirente da ogni pretesa risarcitoria che quest'ultimo avesse a subire, da parte dei suoi clienti e/o terzi in relazione a danni di qualsiasi genere a persone o cose, riconducibili a vizi o difetti della Merce o dei Servizi.

15.7. I componenti sostituiti in garanzia, saranno garantiti per un ulteriore periodo identico a quello originariamente previsto.

15.8. L'eventuale avvenuto pagamento della Merce o dei Servizi non costituirà accettazione implicita degli stessi e non pregiudicherà in alcun modo il diritto dell'Acquirente di ripetere quanto versato, nonché di richiedere nei confronti del Fornitore il risarcimento di tutti i danni subiti nessuno escluso.

#### Art. 16 – ASSICURAZIONI

16.1. In tutti i casi in cui la natura della Merce/Service lo richieda e/o la Merce/i Servizi forniti possa comportare un rischio per l'Acquirente e/o per i propri clienti o dipendenti o collaboratori in genere, o qualora l'Acquirente ne faccia specifica richiesta, il Fornitore è tenuto, a semplice richiesta dell'Acquirente, a stipulare un'assicurazione presso primaria compagnia di assicurazioni a copertura dei rischi sopra detti; la polizza assicurativa dovrà essere efficace per tutta la durata della garanzia prevista dall'articolo 15 che precede.

16.2. La stipulazione dei Contratti di assicurazione non eliminerà né ridurrà la diretta responsabilità del Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni.

#### Art. 17 – EVENTUALE INSORGENZA DI CONTROVERSIE. OBBLIGO DI ADEMPIERE DEL FORNITORE

17.1. Per quanto occorrer possa, le Parti si danno espressamente atto del fatto che, fino a diversa istruzione da parte dell'Acquirente, il Fornitore, sarà tenuto ad adempiere correttamente e diligentemente a tutti i propri obblighi contrattuali, anche nel caso di insorgenza di controversie di qualsivoglia natura tra le Parti.

#### Art. 18 – DOCUMENTO DI TRASPORTO - IMBALLI

18.1. Il Fornitore si obbliga a far sì che tutte le Merci siano sempre accompagnate dal documento di trasporto in originale e da una copia per uso amministrativo.

18.2. In caso di consegna parziale dovrà essere indicato che trattasi di consegna a saldo oppure in acconto (a seconda del caso).

18.3. L'imballo dovrà essere adeguato al materiale fornito e al mezzo di trasporto previsto; conseguentemente ogni danno derivato da imballaggio non adeguato sarà a carico del Fornitore, anche se la resa del materiale fosse convenuta franco partenza.

18.4. Il Fornitore si obbliga a contrassegnare ogni collo con il numero di riferimento dell'ordine.

#### Art. 19 – FATTURA E PAGAMENTO

19.1. Le fatture dovranno essere intestate all'Acquirente ed indirizzate al domicilio indicato nell'Ordine.

19.2. Ogni fattura dovrà riportare tutte le indicazioni dell'Ordine, includere sempre una copia dell'Ordine stesso, fare riferimento ai documenti di trasporto di cui alla clausola 18.1 ed indicare nella stessa successione i materiali ivi elencati; in caso di consegna parziale, nella fattura dovrà essere indicato se la consegna è in acconto o a saldo (a seconda del caso).

19.3. Il Fornitore prende atto del fatto che la presenza nella fattura di tutte le informazioni sopra indicate costituisce requisito essenziale affinché l'Acquirente sia posto nelle condizioni di verificare debitamente le richieste di pagamento provvedendo quindi alla relativa evasione.

Alla luce di quanto sopra, l'Acquirente, si riserva quindi il diritto di respingere e richiedere l'immediata rettifica delle fatture che non siano conformi ai requisiti sopra indicati, subordinandone il pagamento all'avvenuta rettifica.

19.4. Resta inteso che non potranno in nessun caso essere addebitati all'Acquirente interessi non preventivamente concordati.

19.5. Salvo diverso accordo scritto, il pagamento si intende a 90 gg dffm (data fattura fine mese), ed è subordinato al controllo della fattura e dei suoi allegati.

19.6. Il Fornitore dovrà riportare integralmente sulle fatture le condizioni di pagamento pattuite.

#### Art. 20 – CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

20.1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere a qualsiasi titolo e/o motivo i crediti che vanterà nei confronti dell'Acquirente, senza previo consenso scritto dello stesso.

20.2. Il Fornitore non potrà cedere in tutto o in parte il Contratto senza preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente.

#### Art. 21 – RESPONSABILITÀ SOCIALE E TUTELA DELL'AMBIENTE

21.1. Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale e la salute e sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi ad annullare o almeno minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull'uomo e sull'ambiente. A tale riguardo, il Fornitore si impegna a perseguire i principi della norma ISO 14001, proporzionalmente alle proprie possibilità.

21.2. Inoltre, il Fornitore rispetterà i principi dell'iniziativa ONU, in particolare quelli relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro forzato e della manodopera infantile, all'eliminazione di criteri discriminatori nell'assunzione del personale, alla responsabilità ambientale ed alla prevenzione della corruzione.

#### Art. 22 – ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE

22.2. Tutte le clausole contenute nell'Ordine nonché nelle condizioni generali di acquisto, sono considerate essenziali e tali che anche senza una di esse l'Acquirente non avrebbe concluso il contratto.

#### Art. 23 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

23.1. Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

23.2. Per qualunque controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Verona.

#### Art. 24 – DATI PERSONALI

24.1. L'Acquirente e il Fornitore si informano reciprocamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali forniti da una delle Parti in qualità di interessato all'altra in qualità di titolare, in relazione al Contratto saranno utilizzati dal titolare solo ai fini dell'esecuzione del Contratto.

L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile.

Inoltre:

- (i) l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a. dell'origine dei dati personali;
  - b. delle finalità e modalità del trattamento;
  - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 196/2003;
  - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- (ii) l'interessato ha diritto di ottenere:
  - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- (iii) l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

24.2. Tutti i dati personali richiesti da una delle Parti all'altra sono necessari ai fini della stipulazione ed all'esecuzione del Contratto, il quale, in mancanza di tali dati, non potrà essere stipulato.

I suddetti dati non saranno divulgati a terzi in alcun modo salvo ai soggetti che devono conoscere detti dati in relazione all'esecuzione del Contratto (per esempio, trasportatori, contabili, consulenti ecc); inoltre, potranno essere divulgati dal Fornitore e dall'Acquirente ai rispettivi dipendenti all'uopo incaricati ai fini dell'amministrazione dell'esecuzione del contratto nonché ai rispettivi responsabili del trattamento.

Ultimo aggiornamento gennaio 2015, S.T. System Truck S.p.A.